



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PROVINCE COMO LECCO MONZA-BRIANZA
PAVIA SONDRIO VARESE

Milano

Comune di
Caronno Pertusella
Settore Urbanistica ed Edilizia privata

comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it

Prot. n.

Class. 34.07.25 / 532

Risposta al foglio prot. 9063

del 27/03/2023

Prot. 7622 del 27/03/2023

Oggetto: CARONNO PERTUSELLA (VA) – Cimitero di Caronno sito in via al Cimitero (foglio 1 partt. D, 4933, 1126, 2813); Cimitero di Pertusella sito in via Sant'Alessandro (foglio 2, part. B). Proprietà comunale. Richiesta di verifica della sussistenza di provvedimenti di tutela emessi ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Con riferimento alla richiesta di Codesto Comune prot. 9063 del 27.3.2023 (ns. prot. 7622 del 27.3.2023) questa Soprintendenza comunica, per quanto di competenza, che, fatto salvo ogni ulteriore elemento sopravvenuto o non conosciuto, sia sotto il profilo architettonico sia sotto il profilo archeologico, non sussistono provvedimenti di tutela culturale, emessi ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e riguardanti gli immobili in oggetto.

E' opportuno, comunque, ricordare, considerata la natura giuridica pubblica della proprietà, che gli immobili realizzati da più di 70 anni sono assoggettati 'ope legis' a tutela sulla scorta del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e sono soggetti a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, da effettuarsi su richiesta della proprietà con procedura informatizzata (per maggiori informazioni si invita a consultare il sito www.benitutelati.it). Fino a quando non sia stata effettuata la verifica, le cose di cui all'art. 10 sono sottoposte alle disposizioni di tutela previste dalla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 (art. 12, comma 1).

Per quanto riguarda le cappelle e tombe di proprietà privata in concessione su aree demaniali, si precisa che se esse si trovano in area cimiteriale avente più di settant'anni, e pertanto assoggettata 'ope legis' a tutela, anch'esse devono essere considerate oggetto di tutela, in quanto elemento integrato a tale compendio vincolato, anche alla luce di quanto disposto all'art. 11 "Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela" (comma 1, lettera a) e art. 50 del D.Lgs. 42/2004 riguardanti "gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o no alla pubblica vista".

Ufficio Vincoli

Arch. Renata Demartini Arch. Andrea Frigo

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giuseppe Stolfi

(documento firmato digitalmente)

Responsabili del procedimento

Profilo architettonico: arch. Renata Demartini – arch. Andrea Frigo

Profilo archeologico: dott.ssa Daniela Patrizia Locatelli

AF/RD/DPL/em/pc

